

DOVERI DELLE PARTI NELLA REGOLAZIONE DELLA CRISI - 26 LUGLIO 2022 ORE 06:00

## Composizione negoziata: come cambia la collaborazione tra imprenditore e creditori

*Federico Diomeda - Dottore commercialista e Revisore legale in Genova*

Con l'entrata in vigore delle ultime modifiche al Codice della crisi e dell'insolvenza il tema dell'ambiente di lavoro e dei doveri delle parti diventa parte integrante e sostanziale del codice stesso anche in diretta conseguenza del totale assorbimento delle norme sulla composizione negoziata all'interno del CCI. In particolare, il nuovo Codice illustra i doveri del debitore in termini di piena disclosure della propria situazione "fornendo tutte le informazioni necessarie ed appropriate alle trattative avviate" e impone il dovere per i creditori di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto della composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore.

Con l'entrata in vigore delle ultime modifiche al Codice della Crisi e dell'Insolvenza (con il [D.L. n. 83/2022](#)) il tema dell'**ambiente di lavoro** e dei **doveri delle parti** diventa parte integrante e sostanziale del codice stesso anche in diretta conseguenza del totale assorbimento delle norme sulla Composizione Negoziata all'interno del CCI (ed espunzione dell'OCRI). Si confermano pertanto i presupposti per la creazione di un ambiente di lavoro professionale ed informato per tutti i soggetti coinvolti in ogni strumento di regolazione della crisi: imprenditore e creditori da un lato, esperto della composizione negoziata e organi delle procedure, ove azionate.

Il nuovo **articolo 4** del riformato CCI è rubricato "**Doveri delle parti**" e illustra in generale quale comportamento attivo il legislatore si aspetta che le parti (appunto) assumano durante ogni fase della regolazione della crisi.

Al **primo comma** si richiama in generale il **dovere di comportamento** secondo buona fede e correttezza, detto richiamo è fatto a valere su tutti gli strumenti di regolazione della crisi quindi non solo la composizione negoziata a guisa di monito generale propedeutico alle specifiche ulteriori obbligazioni comportamentali e di trasparenza.

Ed infatti il secondo comma illustra i **doveri del debitore** in termini di piena **disclosure** della propria situazione "fornendo tutte le informazioni necessarie ed appropriate alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto" (di adozione tempestiva delle azioni idonee alla concreta realizzazione dello strumento prescelto) di gestione del patrimonio e dell'impresa nell'interesse prioritario dei creditori.

Con riferimento ai **creditori**, il **quarto comma** impone il **dovere** per costoro di **collaborare lealmente** con il **debitore**, con l'esperto della composizione negoziata e con gli organi nominati dalla autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore.

Grazie, quindi, al nuovo testo dell'articolo 4 del CCI è ora ben chiaro l'ambiente di base in cui ogni tipo di trattativa debba svolgersi. Naturalmente e nello specifico della **composizione negoziata** ora parte integrante del CCI a partire dall'articolo 12, i precedenti richiami comportamentali sono rimasti sostanzialmente identici e sono ora trasfusi nell'articolo 16 del CCI mantenendo la portata che la norma merita e creando un virtuoso collegamento con le norme generali di cui al ridetto articolo 4.

Con riferimento alla composizione negoziata lo schema operativo è rimasto identico e si basa sulla nomina di un unico esperto indipendente, il perseguimento del risanamento dell'impresa e la produzione di adeguata informativa finanziaria ed industriale da parte dell'imprenditore che dovrà dotarsi di un controllo interno efficiente ed essere assistito da consulenti preparati che possono aiutarlo nella preparazione del set informativo di base.

L'**art. 13** (al posto del precedente art. 3, D.L. n. 118/2021) è dedicato alla "Istituzione della **piattaforma telematica nazionale** e nomina dell'esperto".

Gli **articoli 14 e 15** sono di nuova istituzione e si occupano di **interconnessione** fra le **banche dati** attualmente esistenti e su scambi di informazione e documenti fra imprenditore e creditori all'interno della piattaforma telematica nazionale.

L'**art. 16** (al posto del precedente art. 4 del DL 118 del 2021) è dedicato ai "**Requisiti di indipendenza** e doveri dell'esperto e delle parti".

L'**art. 17** (al posto del precedente art. 5 del DL 118 del 2021) è dedicato a "**Accesso alla composizione negoziata** e suo funzionamento".

Va certamente confermato che scopo evidente dell'inserimento della composizione negoziata nel CCI è quello di aiutare la prevenzione e gestione della crisi di impresa con modalità più, oserei dire, flessibili rispetto all'impianto delle procedure di allerta di cui alla parte seconda del titolo primo del Codice della crisi e della insolvenza che viene definitivamente eliminata.

**Leggi anche** [Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: cosa cambia con l'entrata in vigore](#)

## Presupposti applicativi della composizione negoziata

Per ottenere lo scopo sopra ricordato il legislatore propone un **metodo di composizione negoziata** basato su tre presupposti di "buon ambiente di lavoro":

- 1) la nomina di un unico **esperto indipendente**;
- 2) il ragionevole **perseguimento del risanamento** dell'impresa;
- 3) la immediata produzione, fra molti altri documenti richiesti, di **adeguata informativa finanziaria ed industriale** da parte dell'imprenditore.

Lo schema operativo si snoda pertanto con un meccanismo di indubbio carattere aziendalistico, in linea con il già vigente obbligo in capo a tutti gli imprenditori di possedere un adeguato assetto organizzativo atto alla misurazione della persistenza della continuità aziendale (art. 2086 c.c. secondo comma).

## Nomina dell'esperto

Le modalità di compilazione della domanda di nomina dell'esperto prevedono oggi, rispetto al precedente art. 5, che fra i documenti da allegare sono necessari non solo: "una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza" e "una relazione tecnica chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare", ma anche "un **progetto di piano di risanamento** redatto secondo le indicazioni della **lista di controllo** di cui all'art. 13 comma 2".

Si tratta a mio avviso di una novità importante rispetto alla precedente stesura del D.L. n. 118/2021. Molti ricorderanno il dibattito sorto proprio in relazione alla capacità, specialmente delle piccole imprese, di essere in grado di produrre sin da subito un piano di risanamento. Al tempo il legislatore aveva optato per una soluzione più morbida di fatto obbligando l'esperto nominato a sovrintendere alla fase di preparazione del piano. La attuale formulazione non lascia dubbi ed obbliga l'imprenditore ed i suoi consulenti a presentare sin dall'inizio il piano di risanamento avvalendosi delle indicazioni operative della lista di controllo.

Non lo vedo come un irrigidimento a danno dell'impresa quanto come un richiamo a dotarsi di strumenti di controllo e misurazione di performance. Del resto, l'articolo 12 (ex art. 2 del DL n. 118/2021) conferma il riferimento della richiesta di nomina dell'esperto "quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa". E siccome l'esperto "agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati" la creazione di un set informativo di base più idoneo a tale arduo compito va salutato con favore anche perché aiuta l'esperto a rimanere il più indipendente possibile.

## Requisiti di indipendenza dell'esperto e doveri delle parti

Il già richiamato nuovo art. 16 conferma l'afflato aziendalistico della composizione negoziata della crisi e disciplina il cosiddetto "ambiente di lavoro".

**L'esperto deve operare** "in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente ". Egli può chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie e può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale. Si conferma dunque il ben ampio il potere di azione dell'esperto che deve poter effettivamente agevolare le trattative, cui le parti non possono sottrarsi per i doveri di buona fede e correttezza sopra generalmente richiamati dall'art. 4 del CCI.

**L'imprenditore** ha il **dovere** di rappresentare la propria situazione a tutti in modo completo e trasparente e deve gestire l'impresa senza recare pregiudizio.

A fronte di ciò "tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente ed in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto", "le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata". Da segnalare inoltre il comma specificamente dedicato al mondo della finanza: "le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato".

## Considerazioni conclusive

Le **prime esperienze** vissute dagli esperti nominati nei casi di **composizione negoziata** nel frattempo intervenuti (ed anche dal sottoscritto) hanno certamente dimostrato l'importanza di aver puntato sulla creazione di un ambiente di lavoro professionale ed informato cui tutti sono tenuti a partecipare in modo consapevole e attivo. La crisi d'impresa, infatti, non è solo un problema dell'imprenditore, ma di tutti i soggetti coinvolti.

La puntuale normazione data dal legislatore in punto di obbligo di responsabilità comportamentale delle parti della crisi è la base del successo della risoluzione della crisi stessa, cui deve associarsi la capacità degli imprenditori di essere efficaci nel controllo di gestione e nella misurazione dei loro KPI. In tal senso la lista di controllo che aiuta la preparazione del progetto di piano contiene certamente le istruzioni minimamente necessarie per avvicinarsi alla composizione negoziata ed al contempo costituiscono un set operativo che se posto in funzione nella normalità della vita dell'impresa consente di "leggere" la continuità aziendale in un modo utile a evitare un eccesso di "sorprese".